

## Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### L'ammissibilità dell'azione revocatoria semplificata ex art. 2929 – bis. c.p.c. avverso l'atto di conferimento di quote sociali quale negozio a titolo gratuito (nota a [Trib. Savona, 7 settembre 2022](#))

Nota di **Alfonso CERRATO** <sup>1</sup>

**Sommario:** §. 1. Il caso e la decisione del Tribunale di Savona. §. 2. Il criterio della "causa in concreto" al fine di individuare la "gratuità" od "onerosità" del negozio giuridico. §. 2.1. (Segue): Il conferimento di quote sociali nella misura del 99 % in una holding detenuta dal medesimo conferente quale negozio "gratuito" sul piano della causa in concreto. §. 3. L'ammissibilità dell'azione revocatoria semplificata ex art. 2929 – bis. c.c. avverso il suddetto negozio di conferimento con accertamento della sua gratuità in sede di opposizione all'esecuzione. §. 4. Considerazioni finali.

<sup>1</sup> Avvocato del Foro di Roma e Dottore di ricerca in Diritto processuale civile.

## **§. 1. Il caso e la decisione del Tribunale di Savona.**

Nell'ambito di un procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, capoverso, c.p.c., con istanza di sospensione a norma dell'art. 624 c.p.c., un debitore si opponeva all'esecuzione forzata avviata nei suoi confronti da un suo creditore deducendo ben quattro motivi:

1) l'insussistenza dei requisiti indicati dall'art. 2929 - *bis.* c.c. ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria semplificata in virtù della natura "onerosa" degli atti di conferimento che il debitore ha fatto delle proprie quote sociali nelle misure del 99 % in una *holding* detenuta dal medesimo debitore - conferente;

2) in seconda battuta, deduceva la nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione delle maggiori somme assegnate al creditore in seguito ad altra procedura esecutiva;

3) in terzo luogo, veniva testualmente eccepita la litispendenza dell'opposizione all'esecuzione con due giudizi che erano pendenti innanzi al Tribunale di Savona;

4) l'assenza del pregiudizio in capo al creditore - procedente per l'operazione di conferimento di quote.

Dal canto suo, il creditore procedente si costituiva chiedendo la reiezione dell'opposizione all'esecuzione.

Il Tribunale di Savona da parte sua rigettava l'opposizione ritenendola infondata in tutti e quattro i motivi e contestualmente rigettava anche l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. per difetto di *fumus boni juris*.

Chiaramente i due punti che a noi interessano principalmente sono quelli attinenti al primo ed al quinto motivo di doglianza dell'opponente, in quanto attinenti all'individuazione del criterio di "onerosità" o "gratuità" dell'atto di conferimento delle quote sociali quale atto di sottrazione dei propri beni per non onorare i creditori, cosicché da far comprendere se tale atto sia assoggettabile o meno ad azione revocatoria semplificata ex art. 2929 - *bis.* c.c. .

## **§. 2. Il criterio della "causa in concreto" al fine di individuare la "gratuità" od "onerosità" del negozio giuridico.**

Al fine di comprendere se l'atto di conferimento delle partecipazioni sociali all'interno della neocostituita *holding* sia annoverato come atto a titolo oneroso anziché gratuito, il Tribunale di Savona con la decisione di cui in commento si è riallacciato al cd. criterio della "causa in concreto" accolto favorevolmente dalla

giurisprudenza di legittimità per mezzo della celebre decisione adottata dalla Terza sezione civile nel 2006<sup>2</sup>, secondo cui <<la causa del contratto consiste nella funzione economico individuale del negozio posto in essere, è la ragione concreta che persegue il singolo e specifico contratto, a prescindere dalla volontà dei contraenti, e non coincide con il tipo contrattuale astratto scelto dalle parti>>. In aggiunta, la suddetta nozione fu ulteriormente precisata dalla successiva decisione resa dalle Sezioni unite civili nel 2010<sup>3</sup> con specifico riferimento alla natura "onerosa o gratuita" dei cd. negozi a causa variabile, intendendosi per tali << tutti quei fenomeni negoziali che essendo privi di una stabile connotazione causale propria, possono assumere tanto una qualificazione in termini di onerosità<sup>4</sup>, quanto di gratuità>>. Quest'ultima decisione risulta particolarmente calzante per il caso di specie anche perché intervenne in un tema molto analogo a quello oggetto del giudizio oggetto del caso trattato dal Tribunale di Savona, inerente all'individuazione della natura gratuita o onerosa del negozio ai fini dell'esperienza dell'azione revocatoria<sup>5</sup>. In tale occasione, le Sezioni unite, nel dare continuità al richiamato precedente della Terza sezione civile del 2006, precisarono che <<la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dallo scopo pratico del negozio, e cioè dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare quale funzione individuale e specifica della singola negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato>>.

Dunque occorre dare continuità all'orientamento inequivocabilmente sancito dalla giurisprudenza di legittimità e pacificamente applicabile anche all'azione revocatoria semplificata ex art 2929 – *bis*. c.c., al fine di individuare la gratuità od onerosità del negozio di cui in questione.

Difatti nel caso di specie, si evince come unica *ratio* dell'operazione – negoziale, anche in ragione dell'evidente contestualità rispetto all'iniziativa esecutiva del creditore, sia da individuare nell'intenzione del debitore di preconstituire una "segregazione" del proprio patrimonio al solo ed unico scopo di sottrarlo ai creditori. Da ciò consegue che la causa concreta così come individuata si colloca al di fuori di qualsiasi dimensione di corrispettività che oltretutto non è stata dimostrata nemmeno dal debitore – opponente.

---

<sup>2</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. III, 8 maggio 2006, n. 10490, in *Giust. civ.*, 2007, 9, I, 1988 ss., con nota di IZZO B., *La causa del contratto come funzione economico individuale*; in *Corr. giur.*, 2006, 12, 1720 ss., con nota di ROLFI F., *La causa come funzione "economico – sociale": tramonto di un idolum tribus*; in *Riv. not.*, 2007, 1, II, 184 ss., con nota di UNGARETTI TRASATTI C., *La Cassazione sposa la tesi della causa in concreto del contratto*.

<sup>3</sup> Cfr. Cass. civ., SS.UU., 18 marzo 2010, n. 6538, in *Obbl. & Contr.*, 2012, 1, 35 ss., con nota di ANDREOTTI G., *La causa concreta nel giudizio di onerosità e gratuità*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 7/8, I, 735 ss., con nota di MASSIMO G., *Adempimento e debito altrui: la causa concreta quale criterio di individuazione della gratuità od onerosità dell'atto*.

<sup>4</sup> Oppure di corrispettività/onerosità.

<sup>5</sup> In quel caso, non per mezzo dell'art. 2929 – *bis*. c.c., ma bensì attraverso la revocatoria fallimentare.

**§. 2.1. (Segue): Il conferimento di quote sociali nella misura del 99 % in una *holding* detenuta dal medesimo conferente quale negozio "gratuito" sul piano della causa in concreto.**

Nel far riferimento alla causa concreta dell'operazione di conferimento delle quote sociali in ossequio alle Sezioni Unite civili del 2010 prima citate e come confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, il giudice non può prescindere da una valutazione concreta e sostanziale della causa – contrattuale.

In termini più semplici quando si è in presenza di cd. contratti a "causa astratta" è necessario esaminare gli interessi sottesi al rapporto contrattuale, al di là del modello negoziale adottato. A tal riguardo, anche la recentissima giurisprudenza di merito<sup>6</sup> ha avuto modo di pronunciarsi sulla natura "gratuita" dell'atto di conferimento di parte, sancendo espressamente che <<il conferimento è un'operazione mediante la quale un soggetto cd. conferente trasferisce – ad esempio – un bene ad un altro soggetto cd. conferitario, ricevendo come corrispettivo una partecipazione nel capitale sociale dello stesso e non una somma di denaro come, viceversa, accadrebbe nella cessione con la conseguenza che non può attribuirsi, come vorrebbe il ricorrente, la qualifica di atto a titolo oneroso, anziché, a titolo gratuito, anche perché se, così fosse, verrebbe meno ogni differenza con l'operazione di cessione>>.

Per di più "l'onerosità" dell'atto negoziale non può dipendere esclusivamente dall'espressione "pagamento" nell'ambito del testo dell'atto.

Difatti, dal trasferimento di quote societarie da un soggetto ad un altro, emerge la precisa volontà del soggetto – debitore di costituire "un vincolo di indisponibilità" sopra ai suoi beni arrecando così pregiudizio alle ragioni dei creditori.

**§. 3. L'ammissibilità dell'azione revocatoria semplificata ex art. 2929 – *bis*. c.c. avverso il suddetto negozio di conferimento con accertamento della sua gratuità in sede di opposizione all'esecuzione.**

In riferimento all'ultimo motivo di doglianza - che a noi direttamente interessa - ad avviso del Tribunale di Savona è totalmente infondata la prospettazione della difesa del debitore – opponente secondo la quale <<l'operazione di conferimento eseguita dal debitore non arrecherebbe alcun pregiudizio al creditore procedente>> . Difatti, è

---

<sup>6</sup> V. per tutte Trib. Cuneo, 28 giugno 2022, richiamata dall'ordinanza del Trib. Savona qui in commento.

emerso con manifesta evidenza come l'unica ratio sottesa all'operazione di conferimento di quote sociali da parte del debitore alla *holding* da lui costituita e alla stessa tempo dal medesimo amministrata sia il pregiudizio ai creditori dovuta alla segregazione del patrimonio e di conseguenza è ammissibile l'esperimento avverso tale atto di conferimento dell'azione revocatoria semplificata ex art 2929 – *bis*. c.c. .

Chiaramente la gratuità del negozio in questione secondo il prisma *supra* richiamato della causa in concreto<sup>7</sup> è possibile accertarlo com'è avvenuto nel caso di specie anche in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

#### §. 4. Considerazioni finali.

In conclusione dalla [decisione del Tribunale di Savona](#) emerge l'importanza dell'azione revocatoria semplificata alla luce dei sette anni trascorsi dalla sua introduzione con il nuovo art. 2929 – *bis*. c.c.<sup>8</sup>, quale strumento di protezione dei creditori volto a rendere inefficace i fenomeni delle cd. <<alienazioni a titolo gratuito>> nonché i cd. <<vincoli di indisponibilità>> posti in essere dai debitori per frodare i propri creditori<sup>9</sup>, vista la farraginosità del rimedio secolare rappresentato dall'azione revocatoria ordinaria (meglio conosciuta come *Actio Pauliana*) disciplinata dagli artt. 2901 cc. e ss.<sup>10</sup> .

In primo luogo non possiamo non esprimere la nostra contrarietà sulla collocazione topografica della nuova norma all'interno del Codice civile e più precisamente nel Libro VI dedicato alla "Tutela della diritti" in particolar modo all'interno del Titolo IV "Della tutela giurisdizionale dei diritti" Capo II "Dell'esecuzione forzata" Sezione I – *Bis*. "Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo

---

<sup>7</sup> V. *supra* §. 2.1. .

<sup>8</sup> L'art. 2929 – *bis*. c.c. rubricato "Espropriazioni di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito" venne introdotto dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 quale L. di conversione con modificazioni del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (cd. Decreto Giustizia) e recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione del funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" e dopo quasi un anno venne modificato per mezzo della successiva L. 30 giugno 2016, n. 119, quale L. di conversione con modificazioni del D.L. 3 maggio 2016, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori delle banche in liquidazione".

<sup>9</sup> Sulla nuova azione revocatoria contemplata dall'art. 2929 – *bis*. cit. vi è una vasta letteratura giuridica di cui v. senza pretesa di completezza a livello monografico: OBERTO G., *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929 – bis. c.c. . Dalla Pauliana alla "Renziana" ?*, Torino, 2015; CATALANO R., *L'art. 2929 – bis. c.c. nel sistema dei rimedi revocatori*, Napoli, 2016; nonché più di recente – *si vis.* – CERRATO A., *L'azione revocatoria semplificata. Contributo allo studio dell'art. 2929 – bis. c.c. ,* Barletta – Trani, 2021. Come singoli contributi v. sempre senza alcuna pretesa di esaustività: TASSI M. – VENTURELLA G., *Il pignoramento revocatorio*, in *www.ineXecutivis.com* del 20 febbraio 2018; TOTO R., *L'azione esecutiva diretta dell' art. 2929 – bis. c.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2017, 3, 464 ss.; VALERINI F., *L'espropriazione dei beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (art. 2929 bis. c.c.)*, in AA.VV., *La nuova espropriazione forzata* (a cura di) DELLE DONNE C., Bologna, 2017, 236 ss.; VIOLANTE V., *L'espropriazione forzata senza revocatoria di cui all'at. 2929 bis. c.c. introdotto con il D.L. 27-6-2015, N. 83, convertito con modificazioni nella L. 6-8-2015, n. 132*, in *Riv. esec. forz.*, 2015, 4, 588 ss.; nonché successivamente ripubblicato in AA.VV., *Scritti in onore di Nicola Picardi* (diretto da) BRIGUGLIO A. – MARTINO R. – PANZAROLA A. – SASSANI B., Pisa, 2016, III, 2599 ss. .

<sup>10</sup> Sull'azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 cc. e ss. quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale v. per tutti in dottrina BIGLIAZZI GERI L., voce (*Azione revocatoria*), in *Enc. giur.*, Roma, XXXII, 2006, 10 ss. .

gratuito"<sup>11</sup>, in quanto a nostro avviso<sup>12</sup>, visto che, esplica "effetti processuali" sarebbe stato maggiormente opportuno collocarla all'interno del Libro III del c.p.c., ed in particolar modo nel Capo VI del Titolo II dedicato nell'espropriazione forzata<sup>13</sup> "all'espropriazione contro il terzo proprietario"; aggiungendo dopo l'art. 604 c.p.c. dedicato alle cd. "disposizioni particolari" nei confronti del terzo pignorato, un art. 604 bis. c.p.c. avente il medesimo contenuto dell'attuale art. 2929 - bis. c.c. come novellato nel 2016<sup>14</sup>.

Evidenziato tale profilo critico, non possiamo non constatare come la relazione illustrativa al d.d.l. di conversione in legge del cit. D.l. n. 83/2015 recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"<sup>15</sup> si esprimeva nella seguente maniera <<l'azione esecutiva prevista dall'art. 2929 - bis. c.c. è un'azione semplificata, introdotta dal creditore non con un atto di citazione ma direttamente con il pignoramento e quindi contestualmente all'esercizio dell'azione esecutiva>>.

Successivamente grazie all'intervento della L. 30 giugno 2016, n. 119, quale L. di

---

<sup>11</sup> Fortemente e condivisibilmente critici – per diverse ragioni dalle nostre considerazioni e soluzioni - sulla tale collocazione topografica dell'art. 2929 - bis. c.c. sono stati: PROTO PISANI A., *Profili processuali dell'art. 2929 bis. c.c.*, in *Foro it.*, 2016, 4, V, col. 136 ss. per il quale <<sarebbe stato opportuno prima dell'introduzione tramite decretazione d'urgenza di una simile norma un previo dibattito con i cd. "addetti ai lavori">>; BOVE M., *Profili processuali dell'art. 2929 - bis. c.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2016, 2, 124 ss.; ID., *Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. n. 83/2015 e la legge di conversione n. 132/2015*, in *ivi*, 2016, 1, 9 ss.; ID., *L'applicazione dell'art. 2929 - bis. c.c. tra esercizio dell'azione esecutiva e azioni dichiarative*, in *ivi*, 2017, 2, 281 ss.; CAPPONI B., *Prime impressioni sugli aspetti processuali dell'art. 2929 - bis. c.c. (la tecnica del bypass applicata all'esecuzione forzata)* quale testo dell'intervento svolto in occasione dell'incontro organizzato il 4-2-2016 dall'Università Roma 2 "Tor Vergata" *L'esonero dalle azioni revocatorie: gli articoli 2929 - bis. c.c. e 64 comma 2 legge fallimentare nell'Ambito del XXXI ciclo di Dottorato su Diritto e tutela: esperienza contemporanea, comparazione e sistema giuridico romanistico*, pubblicato in [www.osservatorio-oci.org](http://www.osservatorio-oci.org); nonché in *Riv. esec. forz.*, 2016, 1, 59 ss., secondo il quale <<la naturale collocazione della norma sarebbe stata all'interno dei strumenti di garanzia patrimoniale>>; CARENA A. – DI SAPIO A. – GIANOLA A., *L'applicazione intertemporale dell'articolo 2929 - bis. c.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2016, 4, 408 ss.; CARRATTA A., *Nuove modifiche per il processo civile, in Il Libro dell'anno del diritto Treccani*, Roma, 2017, 495 ss., spec. 499 ss.; CARTUSO S., *Procedure esecutive e concorsuali. Le ultime modifiche. Legge 30 giugno 2016, n. 119. Commento per articoli e schemi esplicativi*, Pisa, 2016, 91 ss., spec. 93, la quale evidenzia <<l'infelice>> scelta nella collocazione della norma in questione tramite decretazione d'urgenza; CAVUOTO E., *L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 4, 1173 ss.; DOMINICI M., *L'articolo 2929 - bis. c.c. e l'azione esecutiva revocatoria*, in AA.VV., SALETTI A. – BOVE M., *Novità in tema di esecuzione forzata (II Parte)*, in *Giur. it.*, 2016, 12, 2045 ss., sec. 2046 la quale giudica <<asistemática>> la collocazione della norma; FINOCCHIARO G., *Creditore legittimato a pignorare il bene del suo debitore*, in *Guida al dir.*, 2015, n. 31, spec. 63 – 64, per il quale: <<la nuova sezione I – bis. introdotta dall'art. 12 del D.L. n. 83/2015 è come uno di quei graffiti tracciati su antichi affreschi con bombolette spray: entrambi deturpano la bellezza e l'armonia: l'uno del sistema giuridico, l'altro dell'opera artistica>>; OBERTO G., *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929 - bis. c.c.*, cit., spec. 17: <<il rimedio posto dall'art. 2929 - bis. c.c. costituisce una sorta di applicazione anticipata della revocatoria ex art. 2901 c.c. e come quest'ultima trova la sua corretta sistemazione sostanziale tra i mezzi di garanzia della conservazione patrimoniale>>; TEDOLDI A., *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 83/2015 ... in attesa della prima puntata ...*, in *Corr. giur.*, 2016, 2, 153 ss.; TESTA A., *Sul nuovo art. 2929 - bis. c.c.*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), del 18 ottobre 2015.

Mentre sulla legittimità costituzionale del cit. art. 12 v. i rilievi di ANTONUCCI A., *L'azione revocatoria semplificata: dubbi di costituzionalità dell'art. 12 d.l. 15 luglio 2015, n. 83*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) del 15 luglio 2015.

<sup>12</sup> V. *si vis* in maniera approfondita CERRATO A., *op. cit.*, spec. 12 ss. .

<sup>13</sup> Quale modalità di realizzazione coatta dei cd. crediti pecuniari – cioè di quei crediti aventi ad oggetto somme di denaro (cd. pecunia) – conosciuta come esecuzione in forma generica e che si contrappone alla cd. <<esecuzione in forma specifica>>. In dottrina sull'esecuzione forzata in generale v. per tutti sin d'ora TOMMASEO F., *L'esecuzione forzata*, Padova, 2009; e VACCARELLA V., *Esecuzione forzata*, in *Riv. esec. forz.*, 2000, 1, 1 ss. .

<sup>14</sup> Difatti non possiamo considerare alla stregua di una "pura casualità" la circostanza che anche nella manualistica la trattazione del nuovo art. 2929 bis. c.c. avvenga proprio all'interno della parte dedicata all'espropriazione contro il terzo proprietario ex artt. 602 a 604 c.p.c. v. per tutti sia MANDRIOLI C. – CARRATTA A., *Diritto processuale civile*, Torino, 2017, Tomo IV, XXVI<sup>a</sup> ed., spec. 189 ss.; sia la SOLDI A. M., *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2019, VII<sup>a</sup> ed., spec. 1724 ss.; nonché la TOTO R. M., *L'azione esecutiva diretta dell'art. 2929 - bis. c.c.*, cit. spec. 467 per la quale <<si tratta di una tipologia di azione esecutiva destinata a esplicarsi secondo il modulo processuale dell'espropriazione contro il terzo proprietario in presenza di un bene che, per effetto o in conseguenza dell'atto è stato trasferito a un terzo>>.

<sup>15</sup> Presentato alla Camera dei Deputati in data 27 giugno 2015 (n. 3201).

conv. con mod. del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (meglio conosciuto come Decreto Salva Banche) recante <<Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori di banche in liquidazione>> e le cui disposizioni sono entrate in vigore il 3 luglio 2016<sup>16</sup>, è stato definitivamente fugato ogni dubbio in merito all'inquadramento dell'azione esecutiva scaturente dall'art. 2929 - bis. c.c. visto che il nuovo co. 4 prevede espressamente che <<l'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento>>.

Sulla scorta di quanto appena considerato sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 2929 - bis. c.c. al fine di sottoporre ad azione revocatoria semplificata il negozio di conferimento di quote sociali posto in essere - nel caso deciso [dall'ordinanza del tribunale di Savona](#) in epigrafe - dal debitore - opponente, visto che, si è trattato a tutti gli effetti di un negozio a titolo gratuito la cui gratuità accertata in sede di opposizione all'esecuzione secondo il criterio della cd. causa in concreto<sup>17</sup>, per mezzo del quale il debitore ha dato vita ad una segregazione patrimoniale volta a frodare le ragioni dei creditori.

---

<sup>16</sup> Sul regime transitorio dell'art. 2929 - bis. c.c. così come novellato nel 2016 v. *funditus*. per tutti GIANOLA A. - DI SAPIO A. - CARENA A., *L'applicazione intertemporale dell'art. 2929 - bis. c.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2016, 3, 405 ss.

<sup>17</sup> V. *funditus* il §. 2.1. .

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---